



COMUNE DI ALTAVILLA MILICIA
CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

Segretario Generale

Prot. n. 10373/SEGR. del 09.08.2016

A tutti i Responsabili di Settore

SEDE

DIRETTIVA OPERATIVA 5/2016

Oggetto: seguito nota 10186 del 07.06.2016 sulla ricognizione dei debiti fuori bilancio e accantonamento a fondo rischi.

Si fa seguito alla precedente, di cui si accusa il refuso nella parte relativa all'approvazione del Rendiconto 2015 già avvenuta.

In maniera più chiara ed esaustiva (si spera) si specifica la nozione di debito fuori bilancio derivante da sentenze esecutive alla luce del resoconto della Commissione Arconet del 30 marzo 2016.

Riportando l'esemplificazione si distingue:

1. DEBITI POTENZIALI DA ESITI DI GIUDIZIO.

Due sono le fattispecie in cui può trovarsi l'Ente parte in giudizio:

- a) Attesa di sentenza definitiva;
- b) Sentenza definitiva di condanna al pagamento di spese, interessi e onorari.

In relazione alla prima ipotesi si fornisce indirizzo circa il corretto comportamento del responsabile del contenzioso. La problematica viene affrontata dal punto 5.2 dell'allegato 2 contenente il principio "contabile applicato concernente la contabilità finanziaria".

In questo caso, la presenza di un contenzioso in cui l'ente ha significative probabilità di soccombere, o di sentenza non definitiva e non esecutiva, e di essere condannato al pagamento di spese, prevede che **"si è in presenza di una obbligazione passiva condizionata al verificarsi di un evento (l'esito del giudizio o del ricorso), con riferimento al quale non è possibile impegnare alcuna spesa"**.

In tale situazione il responsabile del contenzioso è tenuto a comunicare al responsabile del servizio finanziario la **"dotazione"** delle risorse necessarie **da accantonare** "per il pagamento degli oneri previsti dalla sentenza, stanziando nell'esercizio le relative spese che, a fine esercizio, incrementeranno il risultato di amministrazione che dovrà essere vincolato alla copertura delle eventuali spese derivanti dalla sentenza definitiva. In sintesi andranno a incrementare ed essere previste nell'apposito **"fondo rischi"**.

In questa ipotesi, **non sussiste ancora una obbligazione giuridica vera e propria e dunque non è legittimo assumere un impegno**.

Diventa fondamentale individuare con esattezza il momento in cui l'impegno può essere regolarmente assunto ed i rapporti rispetto alla fattispecie di debito fuori bilancio. Secondo la commissione Arconet, in attesa della sentenza (anche non passata in giudicato come evidenza il principio contabile) non sorgono obbligazioni per l'ente ed in assenza di questi non nasce neppure un debito fuori bilancio.

LA FUNZIONE DELL'ACCANTONAMENTO DEL FONDO RISCHI .

L'accantonamento nel fondo rischi "non costituisce l'elemento che consente di determinare se si è in presenza o meno di un debito fuori bilancio, ma **costituisce lo strumento che:**

- a) **consente di iscrivere e registrare l'obbligazione giuridica fornendo le necessarie coperture,**



COMUNE DI ALTAVILLA MILICIA CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

evitando la formazione di debiti fuori bilancio (per impossibilità di individuare la copertura), nei casi in cui i procedimenti di spesa sono stati regolarmente avviati;
b) consente il riconoscimento dei debiti fuori bilancio, fornendo le necessarie coperture, nei casi in cui il procedimento di spesa non è stato regolarmente avviato a seguito della formazione di una obbligazione giuridicamente perfezionata”.

Per le superiori ragioni l'accantonamento NON può essere facoltativo. E' premura sottolineare che tale aspetto non riguarda solo il responsabile del Settore Finanziario. **E' un preciso dovere che può esporre a responsabilità** se non gestito correttamente.

Nel principio contabile – in relazione al fondo rischi spese legali – si legge che questo risulta determinato *“sulla base di una ricognizione del contenzioso esistente a carico dell'ente formatosi negli esercizi precedenti, il cui onere può essere ripartito, in quote uguali, tra gli esercizi considerati nel bilancio di previsione o a prudente valutazione dell'ente, fermo restando l'obbligo di accantonare nel primo esercizio considerato nel bilancio di previsione, il fondo riguardante il nuovo contenzioso formatosi nel corso dell'esercizio precedente (compreso l'esercizio in corso, in caso di esercizio provvisorio). La delicatezza del nuovo istituto contabile emerge nel momento in cui lo stesso principio rammenta che “l'organo di revisione dell'ente provvede a verificare la congruità degli accantonamenti”*.

Pertanto, sotto il profilo pratico/operativo, **il responsabile dei servizi finanziari dovrà sollecitare al responsabile del contenzioso un costante monitoraggio e l'invio dei dati necessari per l'accantonamento in parola preavvisando sia il controllo del revisore – che in caso di inadeguatezza non potrà non rilevarlo in sede di parere (sul bilancio o sul rendiconto) ma, soprattutto, in relazione alle delicate implicanze che possono verificarsi in caso di debito fuori bilancio da riconoscere e non monitorato in modo diligente¹.**

L'accantonamento prudenziale e veritiero al fondo rischi evita l'insorgere di debiti fuori bilancio da riconoscere per sentenze esecutive, in quanto permette che “le obbligazioni derivanti da sentenze passate in giudicato per le quali sia stato disposto il relativo accantonamento sul fondo rischi non costituiscono debiti fuori bilancio [...] in quanto su quell'accantonamento va assunto l'impegno al momento del sorgere del debito certo, liquido ed esigibile (l'impegno è assunto secondo una legittima procedura di spesa – punto 5.2 lettera h), **mentre invece costituisce debito fuori bilancio una sentenza esecutiva per la quale non si è provveduto ad accantonare le relative risorse**” o non si sia adottato l'impegno ma la sola costituzione di fondi spese. In tale ipotesi siccome il fondo è utile per precostituire le idonee coperture finanziarie (e non per sostituire l'impegno di spesa) **si è però in presenza di un debito fuori bilancio che esige il previo tradizionale procedimento di riconoscimento.**

2. IL RICONOSCIMENTO DEL DEBITO FUORI BILANCIO E LA SUA LIQUIDAZIONE.

La commissione Arconet si pronuncia anche sulla l'annosa questione dei tempi lunghi per il riconoscimento del debito fuori bilancio (in consiglio) e se sia legittimo invece procedere con l'immediata liquidazione anche per evitare l'esposizione a danni (da interessi che l'interessato potrebbe richiedere). Naturalmente la risposta è negativa ed al riguardo si precisa che **“il principio contabile della competenza finanziaria potenziata prevede che le spese sono impegnate quando l'obbligazione**

¹ La competenza passa al responsabile del contenzioso nel momento in cui è incardinato presso l'Ente un giudizio innanzi un organo giudicante. E' del singolo responsabile del procedimento di competenza nel caso in cui si sia in presenza di atti esecutivi non opposti. In take ipotesi la proposta del riconoscimento del debito fuori bilancio per il mancato accantonamento e il mancato successivo impegno è del responsabile del settore competente per centro di costo.



COMUNE DI ALTAVILLA MILICIA
CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

giuridica nasce (e imputate all'esercizio in cui l'obbligazione è esigibile). Le spese non registrate quando l'obbligazione sorge sono "debiti fuori bilancio".

La distanza temporale tra la data della registrazione dell'impegno e la data di perfezionamento dell'obbligazione segnala che è stato impegnato un debito fuori bilancio. **Se l'impegno riguardante un debito fuori bilancio è registrato in assenza del riconoscimento del debito la procedura contabile di spesa non è legittima.**

Pertanto NON SI PUÒ PROCEDERE ALL'IMPEGNO E ALLA LIQUIDAZIONE di una spesa registrata successivamente alla nascita dell'obbligazione in assenza del riconoscimento del debito fuori bilancio.

IL SEGRETARIO GENERALE
AVV. MARIAGIOVANNA MICALIZZI